

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE AI FIGLI

Considerazioni su una riforma che può definirsi epocale



L'esigenza di provare a invertire la tendenza di crescita demografica negativa che, ormai, da alcuni anni assilla il nostro paese con una media di nascite di 1,3 figli per donna a fronte della media UE di 1,6 e, secondo, l'Istat con una decrescita di natalità che ormai dura da 13 anni, ha indotto il Parlamento a mettere in cantiere nel 2020 il "Family Act", un documento contenente misure dirette alla famiglia e soprattutto un sostegno economico indirizzato ai figli.

A seguito del Family Act, con la legge delega approvata definitivamente dal Senato il 30 marzo 2021, è stato istituito l'**Assegno unico e universale** mensile per ogni figlio a carico dei genitori con durata dal 7° mese di gravidanza e fino all'età di 21 anni. Il provvedimento titolato **Legge 1° aprile 2021, n. 46** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-06&atto.codiceRedazionale=21G00057&elenco30giorni=true).

Il Governo dovrà approntare con celerità nel prossimo futuro i decreti attuativi per regolamentare tale misura concessiva che **dovrebbe produrre i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2021**, anche se nella legge il termine di emanazione dei decreti delegati è entro 12 mesi dal 21 aprile 2021, data di entrata in vigore della Legge 46/2021.

L'importanza della misura - che, come "effetto sociale", può definirsi "epocale" - in attesa dei provvedimenti attuativi che saranno adottati dal Governo nei prossimi mesi, ci stimola ad alcune considerazioni in base al contenuto della Legge delega e a seguito della lettura di commenti e anticipazioni "operative" pubblicati dalla stampa specializzata.

1. ATTUALI BENEFICI ECONOMICI PER I FIGLI

Per un semplice raffronto, ma soprattutto per avere un aiuto ad una iniziale comprensibilità delle novità/differenze introdotte dall'assegno unico universale, è necessario ripassare le caratteristiche dei principali benefici economici diretti ai figli attualmente vigenti e che saranno gradualmente superati o soppressi dall'istituzione dell'assegno unico.

a) Premio alla nascita

Il premio alla nascita, detto anche "bonus mamma domani", è una somma *una tantum* pari a 800 euro **erogata dall'Inps** su domanda della neo mamma al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita o adozione del bambino. Nel caso di parto plurimo, se già presentata, la domanda va integrata con i dati di tutti i nati in quanto il premio è per singolo nascituro. L'importo del premio non deve essere considerato ai fini dell'imposta sui redditi Irpef. **Non è richiesta certificazione ISEE.**

b) Assegno di natalità (Bonus bebè)

Il così detto "bonus bebè" è un assegno mensile **erogato dall'Inps** ai genitori per nascita o adozione di un bambino. Per l'anno 2021 sono previsti per i neonati (o neo adottati) importi mensili di 160, 120 e 80 euro a seconda del reddito rispettivamente fino a 7.000, 35.000 e 40.000 euro. Dal secondo figlio spetta una maggiorazione del 20% e, quindi, gli importi mensili raggiungono 192, 144 e 96 euro. Per

stabilire l'importo del beneficio è **necessario avere un ISEE** in corso di validità e **la durata del beneficio è 1 anno per neonato o neo-adottato**.

c) Bonus asilo nido

Per l'anno 2021 questo contributo annuale erogato dall'Inps, arriverà, per ogni figlio che frequenta l'asilo nido in strutture pubbliche o private, fino a 3.000 euro per i redditi fino a 25.000 euro, a 2.500 euro per i redditi fino a 40.000 euro e di 1.500 euro per i redditi oltre i 40.000 euro. Il contributo mensile erogato non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Per ottenere il beneficio è **necessario avere un ISEE** in corso di validità che attesti i redditi posseduti dal nucleo familiare.

d) Detrazione spese per rette frequenza asili nido

Per ogni figlio a carico è riconosciuta una detrazione, dall'imposta annuale Irpef, del 19% della spesa sostenuta - fino a un massimo di 632 euro - utile per pagare la retta relativa alla frequenza annuale di asili nido pubblici e/o privati. La detrazione può essere ripartita tra i genitori in base all'onere sostenuto da ciascuno. **Tale detrazione è alternativa al "Bonus asilo nido"**.

e) Detrazione figli a carico

Questa è la misura più conosciuta in quanto spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico con importo legato ai limiti reddituali definiti.

Per usufruire della detrazione **non è necessario avere l'ISEE in corso di validità**, ma è necessario avere un reddito attestato con la Certificazione Unica dei redditi (CU) rilasciata dal datore di lavoro e/o fare la dichiarazione dei redditi (730 e/o Unico).

Il beneficio è attuato sotto forma di detrazione, dell'importo spettante, dall'imposta Irpef annuale. Per i lavoratori dipendenti, ove sia stata richiesta la detrazione al datore di lavoro, l'importo spettante è indicato già nella Certificazione Unica (CU) rilasciata annualmente dal proprio sostituto d'imposta e in questo caso la medesima detrazione, ove richiesta dal dipendente, può essere anticipata in rate mensili dal sostituto stesso e, se necessario, conguagliata dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi. In caso di genitori entrambi con proprio reddito, il beneficio spetta in misura del 50% ad ognuno dei due, ma ogni singolo importo è legato sempre al reddito imponibile del genitore avente diritto.

Con accordo tra i due coniugi, in caso che uno dei due non abbia capienza nella propria imposta Irpef per scontare la detrazione, per fruire interamente del beneficio si può optare per la spettanza al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

Solo come esempio esemplificativo, in **Tabella 1** vengono indicati gli importi mensili spettanti da 1 a 3 figli a carico (*maggiori e minori di tre anni*) ad un genitore lavoratore secondo il reddito annuale percepito. Come specificato, ove i genitori aventi diritto siano entrambi, ad ognuno spetterà il 50% dell'importo relativo al proprio scaglione di reddito (*ad esempio: per due figli a carico maggiori di 3 anni avremo che il genitore 1 con reddito annuo di 40.000 euro avrà un importo mensile per la detrazione=100,75x50%=50,38 euro e il genitore 2 con reddito annuo di 25.000 euro avrà un importo mensile per la detrazione=122,33x50%=61,16 euro*).

Tabella 1

Reddito annuo (euro)	Importo mensile delle detrazioni Numero Figli maggiori di 3 anni			Importo mensile delle detrazioni Numero Figli minori di 3 anni		
	1	2	3	1	2	3
15.000,00	66,67	136,67	209,00	74,92	175,58	268,33
25.000,00	58,33	122,33	190,00	85,58	157,08	244,00
30.000,00	54,17	115,17	180,50	69,58	147,83	231,83
35.000,00	50,00	107,92	171,00	64,17	138,75	219,58
40.000,00	45,83	100,75	161,50	58,83	129,42	207,42
50.000,00	37,50	86,33	142,50	48,17	111,00	183,00
55.000,00	33,33	79,17	133,00	42,83	101,67	170,83
75.000,00	16,67	50,33	95,00	21,42	64,67	122,00

In via generale, attualmente, il beneficio spetta per i figli fiscalmente a carico di età fino a 24 anni che nell'anno reddituale non hanno posseduto redditi uguali o superiori a 4.000 euro **o se di età maggiore di 24 anni** che non hanno posseduto redditi maggiori di 2.840,51 euro.

f) Assegno al nucleo familiare

L'assegno mensile per il nucleo familiare (ANF) non è propriamente una misura che tiene conto solo dei figli, ma è un beneficio erogato dall'Inps e/o dai datori di lavoro ad alcune categorie di lavoratori e pensionati e che viene liquidato nella misura prevista a seconda della composizione dell'intero nucleo familiare (*esempio genitori+figli*). È un beneficio esistente da più di 30 anni (*la Legge istitutiva è la 153 del 1998*), il cui importo decorre annualmente dal 1° luglio al 30 giugno successivo e poi rivalutato per il periodo successivo.

Le regole di corresponsione sono complesse in quanto tengono conto, oltre che dei limiti reddituali progressivi (*i redditi da considerare sono quelli assoggettati ad Irpef, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali*), anche di come è formato il nucleo familiare: *due genitori+almeno un figlio minore e senza inabili, un genitore+almeno un figlio minore e senza inabili, due genitori+almeno un figlio minore e almeno un componente inabile, un genitore+almeno un figlio minore e almeno un componente inabile, ecc. ecc.* Le combinazioni possibili sono contenute in 13 distinte tabelle di composizione del nucleo familiare che determinano, in base al reddito familiare, l'importo di spettanza.

Per avere un esempio dell'assegno al nucleo familiare, in **Tabella 2** vengono indicati gli importi mensili dell'assegno per alcuni redditi familiari a campione, con nuclei formati dai due genitori e fino a uno, due o tre figli, di cui almeno uno minore.

Tabella 2

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2020						
Reddito familiare annuo (euro)		Importo dell'assegno mensile in base al numero componenti il nucleo familiare				
DA	A	1	2	3	4	5
15.011,45	15.129,64	0,00	0,00	135,18	255,08	372,13
25.058,49	25.176,69	0,00	0,00	69,30	163,00	290,67
30.022,90	30.141,08	0,00	0,00	47,75	117,50	250,42
40.069,92	40.188,12	0,00	0,00	44,21	75,83	168,96
50.116,95	50.235,16	0,00	0,00	36,92	64,88	146,07
60.045,80	60.163,97	0,00	0,00	20,82	43,18	112,47
72.929,62	73.047,80	0,00	0,00	0,00	15,02	68,87
79.903,44	80.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
93.378,29	93.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per leggere correttamente la tabella e stabilire la composizione del nucleo familiare, bisogna considerare i genitori come 1° e 2° componente il nucleo e, a seguire, il 3° componente è il primo figlio, il 4° componente è il secondo figlio e il 5° componente è il terzo figlio.

g) Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

Questo assegno, istituito con legge 448 del 1998, spetta per 13 mensilità (*nel 2020 è stato pari a 145,14 euro mensili*) ed è concesso in via esclusiva dai Comuni ancorché erogato materialmente dall'Inps. La misura è rivolta a famiglie con **almeno tre figli minori** e che abbiano risorse annuali reddituali e patrimoniali **inferiori a 8.788,99 euro**, attestate da una **certificazione ISEE** in corso di validità.

h) Fondo di sostegno alla natalità

Con una legge del 2016 e con un successivo accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche alla famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, il "Fondo di sostegno alla natalità" che è finalizzato a favorire un credito alle famiglie con uno o più figli. I genitori, con bambini nati o adottati e fino al terzo anno di età, possono

richiedere agli Istituti di credito aderenti, senza limitazioni di reddito, un prestito a tassi agevolati fino a 10.000 euro che può essere utilizzato per qualsiasi spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di sette anni.

2. IL NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

La nuova misura “Assegno unico universale”, delegata per l’attuazione dalla legge 46/2021, prevede che *“l’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività”*.

Inoltre, viene disposto che *“l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico”*.

Di seguito i punti principali che è utile conoscere in quanto caratterizzano la nuova misura economica, diretta al sostentamento di famiglie con figli a carico.

a) ISEE

Considerato che l’**ISEE è il “documento” base** per procedere alla richiesta della corresponsione dell’assegno unico universale, è utile rammentare che tale documento è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente annuale del richiedente il beneficio e determina il reddito utile, da considerare ai fini degli importi dell’assegno da percepire, **considerando la situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare** del nucleo familiare.

Questo documento può essere **richiesto anche on-line all’Inps** se occorre **nella forma** così detta **“ordinaria”** e cioè con i dati riferiti ai redditi percepiti e ai patrimoni posseduti il secondo anno precedente la richiesta.

Se, invece, occorre un **ISEE corrente** e cioè che documenti i redditi aggiornati degli ultimi 12 mesi, è **obbligatorio richiederlo tramite CAF**.

b) REQUISITI PER RICHIEDERE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Oltre al primo requisito richiesto e cioè **avere un ISEE in corso di validità** al momento della richiesta, nei casi più comuni per ottenere il beneficio è necessario:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- per la durata del beneficio essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia.

La Legge 46, per l’accesso al beneficio, prevede anche requisiti per particolari situazioni che per i richiedenti, anziché la cittadinanza, considerano il possesso di un regolare permesso di soggiorno, nonché la residenza di almeno due anni, ad esempio in caso di titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata biennale.

c) DESTINATARI

La grossa novità rispetto alle misure attualmente in vigore è che l’assegno sarà destinato a **tutte le famiglie con figli a carico, compresi i lavoratori autonomi, i percettori di misure a sostegno del reddito e gli incapienti¹**, che hanno:

- un figlio in arrivo (*diritto all’assegno a partire dal 7° mese di gravidanza*);
- uno o più figli minorenni, **fino a 18 anni**, a carico;
- ciascun figlio maggiorenne a carico dopo i 18 anni e **fino al 21mo anno di età**, purché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito inferiore ad un determinato limite annuale, sia disoccupato in cerca di lavoro registrato presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro. In questo caso, a richiesta, l’assegno potrà essere erogato direttamente al figlio.

¹ *Gli incapienti sono soggetti che hanno un’imposta annua Irpef inferiore alle detrazioni spettanti e che nell’attuale regime, ad esempio, non possono usufruire delle detrazioni per figli a carico.*

L'assegno spetta di diritto a entrambi i genitori ai quali sarà ripartito in ugual misura ed è "pienamente compatibile" con la fruizione del reddito di cittadinanza.

d) IMPORTO DELL'ASSEGNO

Al momento non sono conosciuti importi precisi dell'assegno per ogni figlio avente diritto. Da quanto si riesce a comprendere, tra le varie ipotesi e indiscrezioni, sembrerebbe che l'importo massimo mensile per un figlio non supererà i 250 euro. Nei primi giorni di aprile anche il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha dato un'indicazione di massima su questo importo.

Le indiscrezioni che si leggono sulla stampa specializzata provano a ipotizzare che l'importo mensile dell'assegno sia composto da una parte fissa e una parte variabile in base al reddito ISEE. In parole semplici si stima un importo per figlio da un minimo di 50/60 euro per la quota fissa, fino ad un massimo di 250 euro raggiungibile con la quota variabile che, però, potrebbe azzerarsi tra i 50 e i 60 mila euro di reddito ISEE.

Per completezza, va detto che la legge 46/2021 prevede anche una maggiorazione dell'assegno per madri di età inferiore a 21 anni, per figli a carico successivi al secondo (più 20%) o in presenza di figli disabili (dal 30% al 50%).

Solo per immaginare un ipotetico confronto, attualmente, un nucleo familiare con due figli maggiori di 3 anni e con reddito annuo di 40.000 euro (*da CU o 730 o Unico e non certificato ISEE*), tra detrazioni per figli a carico (*vedi Tabella 1*) e ANF (*vedi Tabella 2*) percepisce più o meno 176 euro mensili e cioè 88 euro a figlio. Per una schematica valutazione esemplificativa della nuova misura, resterà da vedere, dopo l'emanazione dei decreti attuativi, quale sarà l'importo per figlio spettante in base al nuovo assegno unico universale, rapportato al medesimo *status* reddituale e composizione familiare sopra indicati.

e) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO UNICO

Da quanto si legge nella Legge 46/2021 (*articolo 1, comma 2, lettera g*) l'assegno unico sarà corrisposto "*nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro*".

Le due forme di corresponsione ventilate meritano un chiarimento "pratico-normativo".

Se l'assegno unico universale verrà corrisposto **come credito d'imposta**, per il contribuente interessato si tratterà di utilizzare l'importo, scaturito dal beneficio, in diminuzione di imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi e/o pagamenti d'imposte che possono essere compensate con il credito in argomento tramite utilizzo del modello F24. È possibile anche richiedere il rimborso del credito con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Se l'assegno unico universale sarà **erogato mensilmente in denaro**, in via generale è plausibile che tale compito spetterà ai **sostituti d'imposta** e l'erogazione assumerà l'aspetto di un "bonus" mensile che dovrà essere considerato al di fuori del reddito e quindi non soggetto a Irpef. Il sostituto anticipatore, presumibilmente, potrà recuperare gli importi erogati attraverso un procedimento ormai consolidato (*vedi ex Bonus Renzi DL 66/2014 e Trattamento integrativo DL 3/2020*) e cioè con la compensazione mensile in sede di versamento delle ritenute Irpef.

f) COME FINANZIARE LA SPESA PER L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Da quanto si legge la riforma che ha istituito l'assegno unico universale, avrà bisogno di risorse economiche (*stimate in 20 miliardi di euro*) per essere materialmente attuata. La fonte di finanziamento sarà data, principalmente, dalle risorse oggi utilizzate per sostenere i benefici economici per i figli attualmente in vigore che saranno "*gradualmente superate o soppresse*" come disposto all'art. 3 della Legge 46.

Le attuali misure in vigore che hanno la prospettiva di essere abolite e sostituite dall'introduzione dell'assegno unico e che abbiamo descritto singolarmente al precedente punto 1, sono: il premio natalità, l'assegno di natalità, il fondo di sostegno alla natalità, l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, le detrazioni per figli a carico, l'assegno al nucleo familiare.

I risparmi previsti in circa 11 miliardi per la soppressione di queste misure, si sommeranno agli stanziamenti di bilancio già previsti in 3 miliardi per il 2021 e di 6 miliardi a regime per il 2022. In tal modo verrà raggiunto il plafond annuale di 20 miliardi necessario per l'assegno unico. Il fatto è che, da proiezioni statistiche elaborate da vari esperti, sembrerebbe che per mantenere una sorta di bilanciamento soggetti-beneficio tra le precedenti misure e l'attuale assegno unico, sembra che manchi all'appello circa un miliardo di euro.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa riforma, che abbiamo definito "epocale", statisticamente interesserebbe circa 8 milioni di famiglie e già si presenta un problema, per così dire, operativo, scaturito dall'obbligo per ogni nucleo familiare avente diritto **di dotarsi**, come già detto, **di un ISEE in corso di validità**.

Tale documento, come sopra precisato, può essere richiesto anche on-line all'Inps, ma considerato che la gran parte dei richiedenti hanno necessità dell'ISEE corrente che può essere rilasciato solo da intermediari abilitati, si paventa una situazione critica, in cui **i CAF già adesso sono in affanno e fra un mese e mezzo, oltretutto, si troveranno nel pieno dell'assistenza fiscale per il modello 730.** Potrebbe essere necessaria qualche disposizione organizzativa che non ricada sull'utente e allevi il servizio ai CAF.

Avendo introdotto il discorso, ci corre in mente una considerazione. L'obbligo dell'ISEE, per accedere al beneficio dell'assegno unico universale, può essere visto, sicuramente, come una **misura di "equità" sociale**, ma, da un altro punto di vista, può venir intesa anche come una misura per così dire restrittiva, considerato, ad esempio, che le conosciutissime **detrazioni per i familiari a carico** - previste in sede di dichiarazione dei redditi, ma anche con possibilità di corresponsione in importi mensili da parte del sostituto d'imposta - attualmente possono essere usufruite dai genitori aventi diritto con figli a carico, senza attestare la propria situazione patrimoniale complessiva, ma solo in relazione al reddito fiscale imponibile dichiarato.

Anche **l'assegno al nucleo familiare (ANF)**, evidenziato in questo scritto al punto 1 - lettera f), ha norme concessorie legate al reddito, similmente alle detrazioni ai familiari e, quindi, non necessita al richiedente di avere un ISEE in corso di validità. Tanto per fare un esempio, dall'assegno unico universale, a richiesta con l'obbligo dell'ISEE, riceverebbero sicuramente una penalizzazione le coppie di fatto che oggi, ai fini della richiesta dell'ANF, possono considerare solo il reddito del richiedente, mentre con l'ISEE scatta l'obbligo del limite di reddito di entrambi i genitori che fanno nucleo familiare².

La nuova misura dell'assegno unico andando a modificare o ad eliminare precedenti benefici, in particolare le detrazioni per i familiari, dovrebbe assumere un peso significativo anche nello studio dei criteri che caratterizzeranno la nuova riforma fiscale che, oltre a revisionare aliquote e scaglioni, dovrà tener conto nel campo delle detrazioni dall'imposta anche dell'annunciata eliminazione di quella per figli a carico, prevista con l'attuazione dell'assegno unico.

Viene da fare un'altra riflessione, poiché il limite di età previsto per i figli a carico destinatari del nuovo assegno è 21 anni, cosa succederà dopo tale anno? Si perderà *sic et simpliciter* il beneficio dell'assegno unico o saranno attuate forme di salvaguardia, ad esempio mantenendo le detrazioni per figli a carico maggiori di 21 anni nell'attuale maniera, descritta al precedente punto 1, lettera e)?

Del resto l'articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge 46 prevede il **"mantenimento"** delle misure e degli importi oggi in vigore **per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi** da quelli interessati dall'assegno unico. *Un figlio con più di 21 anni, entro i limiti di reddito posseduto nell'anno, è sicuramente compreso nell'elenco dei soggetti considerati familiari a carico fiscalmente.* Sarà possibile, quindi, dopo il 21° anno considerarlo a carico secondo le norme attualmente vigenti? Attendiamo dai decreti attuativi chiarimenti e conferme.

² Il nucleo familiare in via generale è composto dai soggetti presenti nello stesso stato di famiglia e che, solitamente, ma non necessariamente, vivono nella stessa abitazione.

Dal nostro punto di vista, riteniamo che l'Assegno Unico Universale ai figli dovrebbe oggettivamente migliorare gli attuali benefici o, nella peggiore delle ipotesi, mantenere un bilanciamento con il valore dell'aiuto economico che scaturisce, mediamente, dalle attuali misure in vigore per i nuclei familiari con figli a carico. È però incontestabile che si allargherà la platea dei richiedenti. Ci saranno risorse sufficienti?

L'attuazione della nuova misura, secondo alcune stime, prevederebbe che due terzi dei nuclei familiari attualmente interessati riceveranno, probabilmente, maggiori risorse economiche dalla riforma, mentre ci sarà circa un terzo di nuclei con figli a carico che avrà meno vantaggi economici rispetto all'attuale situazione concessoria.

Questa ipotetica stima ci fa pensare che se i due terzi dei nuclei beneficiati saranno i redditi più bassi, quindi con una valorizzazione oggettiva dello stato di necessità, la riforma avrà raggiunto un risultato di equità sociale (*l'ISEE obbligatorio dovrebbe servire a questo scopo*), altrimenti spunteranno sicuramente dei malumori, soprattutto dal terzo penalizzato!!!

Una misura come l'assegno unico universale razionalizzerà senza dubbio le varie misure oggi esistenti, ma ci auguriamo che i decreti attuativi siano a contenuto normativo-operativo chiaro e depurino i dubbi esistenti che già animano alcuni commenti. Ad esempio una delle domande più curiose che abbiamo letto chiede se **un disoccupato**, con figli minorenni o maggiorenni fino a 21 anni, oggi escluso dal diritto alle detrazioni per i familiari e all'ANF, **avrà diritto dal 1° luglio all'assegno unico universale?** Vedremo che ci diranno i decreti attuativi.....

22 aprile 2021

Giuseppe Gasparini